

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 561

del 13/11/2020

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Presa d'atto appendici contrattuali e contratto di scopo per le prestazioni di test molecolare per COVID-19 con le strutture inserite nella rete regionale dei laboratori lombardi attivi per ricerca dell'RNA SARS-COV-2 e determinazione acconti.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Visti i Decreti-Legge:

- del 23.02.2020, n. 6, coordinato con la legge di conversione 05.03.2020, n. 13 recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- del 09.03.2020, n. 14 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", in cui sono indicate le misure straordinarie per fronteggiare, contenere e gestire l'emergenza dovuta alla pandemia;

Richiamato l'art. 3 del D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27 del 24.04.2020, recante disposizioni sul "Potenziamento delle reti di assistenza territoriale" che consente alle Regioni di stipulare contratti in deroga al limite di spesa per la gestione nel territorio regionale dell'emergenza COVID-19;

Vista la nota circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - n. 0011715 del 03.04.2020 ad oggetto "Pandemia di COVID-19 - Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella diagnosi di laboratorio" in cui evidenzia che "la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-COV-2 va eseguita presso i laboratori di riferimento regionali e laboratori aggiuntivi individuati dalle regioni secondo le modalità concordate con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità";

Richiamata la D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2" nelle parti in cui stabilisce che:

- le ATS, in relazione alle previsioni di incremento delle suddette prestazioni da erogare entro il 31.07.2020, procedano all'integrazione dei contratti con gli Enti individuando quale soglia minima di produzione l'attuale capacità produttiva e prevedendo che l'eventuale incremento di produzione di ogni singolo erogatore sia destinato per l'80% ai percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR;
- la produzione riferita alla prestazione trovi copertura, in prima applicazione, all'interno della macroarea delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. XI/2672/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato nella componente della branca di laboratorio degli erogatori accreditati a contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 3 del D.L. n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;
- la quota di laboratorio del budget è individuata in proporzione alla produzione di tale branca sul totale della produzione del 2019;
- le rimodulazioni conseguenti all'aumento di spesa per l'emergenza COVID-19 non sono storicizzabili in previsione del budget 2021;
- la rendicontazione delle prestazioni mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi regionale e, nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;

Preso atto che la D.G.R. XI/3530 del 05.08.2020:

- ha confermato i contenuti della D.G.R. n. XI/3132/2020 sospendendo temporaneamente l'indicazione di salvaguardia della produzione a favore di percorsi di sanità pubblica rispetto all'attività non a carico del SSR, fatta salva



la riattivazione in caso di necessità;

- ha conferito mandato alle ATS di corrispondere ai laboratori che hanno processato i tamponi naso-faringei per far fronte all'evento pandemico un acconto pari al 50% degli esami effettuati fino al 31.07.2020, in base ai volumi rilevabili attraverso il flusso esiti attivato, che verranno forniti dalla Direzione Generale Welfare;
- ha altresì incaricato le ATS di dare prosecuzione ai contratti di scopo sottoscritti con gli erogatori a al fine di garantire continuità alle attività necessarie alla gestione dell'emergenza, fino al 15.10.2020, considerato quanto disposto dalle normative nazionali;

Preso atto che i Servizi di Medicina di Laboratorio degli Enti Synlab Italia S.r.l., Fondazione Poliambulanza, Bioside S.r.l, Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei e Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a. per la struttura Istituto Clinico S. Anna sono stati inseriti nella rete di Regione Lombardia per la ricerca del RNA SARS – COV2, in osservanza delle procedure vigenti;

Considerato che, ai sensi della D.G.R. n. XI/2672/2019 tra l'ATS di Brescia e gli Enti Synlab Italia S.r.l., Fondazione Poliambulanza, Fondazione Ospedale Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei e Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a sono stati stipulati i contratti provvisori e relative proroghe per le attività sanitarie dell'anno 2020;

Dato atto che ATS di Brescia ha sottoscritto con gli Enti suddetti appendici contrattuali, inserite nel Repertorio Contratti rispettivamente ai nn. 397/2020, 408/2020, 576/2020 e 989/2020 e relative proroghe ai nn. 912/2020, 910/2020 e 911/2020, per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 (Allegati da "A" a "G") e quantificate nei seguenti limiti di produzione, fermo restando quanto definito dalla D.G.R. n. XI/3132/2020 e s.m.i.:

- n. 6500 prestazioni/die per l'Ente Synlab Italia S.r.l.;
- n. 580 prestazioni/die per la Fondazione Poliambulanza;
- n. 100 prestazioni/die per la Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei;
- n. 570 prestazioni/die per l'Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a.;

Preso atto delle note regionali prot. n. G1.2020.0015658 del 10.04.2020 e n. G1.2020.0020666 del 19.05.2020 che consentono di stipulare contratti di scopo con le strutture solo autorizzate, ma temporaneamente attivate per la ricerca dell'RNA SARS – COV2;

Dato atto che ATS di Brescia ha sottoscritto in data 15.06.2020 con l'Ente Bioside S.r.l. il contratto di scopo (Rep. 435/2020 – Allegato "H") e relativa proroga in data 18.09.2020 (Rep. 909/2020 – Allegato "I") per l'erogazione di n. 1000 prestazioni/die di test molecolare per COVID-19, considerata quale capacità produttiva massima e fermo restando quanto definito dalla DGR 3132/2020 e s.m.i.;

Considerata la nota regionale prot. n. G1.2020.0037573 del 04.11.2020 che definisce i volumi provvisori al 31.07.2020 di prestazioni, rilevate attraverso il flusso esiti, per la quantificazione degli acconti pari al 50% della tariffa del tampone naso-faringeo ai sensi della D.G.R. n. XI/3530/2020 da riconoscere in prima istanza agli Enti Synlab Italia S.r.l. e Bioside S.r.l. e rinviando a successive disposizioni la remunerazione degli altri contraenti;

Ritenuto di riconoscere all'Ente Synlab Italia S.r.l. l'importo di € 2.937.843,00 e all'Ente Bioside S.r.l. l'importo di € 15.943,00 secondo le indicazioni della suddetta nota;

Vista l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio Programmazione e Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;



Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Programmazione, Accreditamento e Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, Dott. Luca Maria Bassoli che in qualità di responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,

- a) di prendere atto delle appendici contrattuali e delle relative proroghe sottoscritte con i seguenti Enti già accreditati e a contratto, di cui agli Allegati da "A" a "G" parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 quantificate nei limiti di produzione sotto indicati, fermo restando quanto definito dalla D.G.R. n. XI/3132/2020 e s.m.i.,:
 - n. 6500 prestazioni/die per l'Ente Synlab Italia S.r.l.;
 - n. 580 prestazioni/die per la Fondazione Poliambulanza;
 - n. 100 prestazioni/die per la Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei;
 - n. 570 prestazioni/die per l'Ente Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a.;
- b) di prendere atto del contratto di scopo e della relativa proroga sottoscritti con l'Ente Bioside S.r.l. per l'erogazione di n. 1000 prestazioni/die di test molecolare per COVID-19, considerata quale capacità produttiva massima e fermo restando quanto definito dalla DGR 3132/2020 e s.m.i., (Allegati "H" e "I" parti integranti e sostanziali del presente provvedimento);
- c) di determinare gli acconti ai sensi della D.G.R. n. XI/3530/2020 e della nota regionale prot. n. G1.2020.0037573 del 04.11.2020 sulla base dei volumi provvisori degli esami effettuati fino al 31.07.2020 rilevati attraverso il flusso esiti;
- d) di riconoscere, in prima istanza, all'Ente Synlab Italia S.r.l. l'importo di € 2.937.843,00 e all'Ente Bioside S.r.l. l'importo di € 15.943,00 secondo le indicazioni dei suddetti provvedimenti regionali, rinviando a successive disposizioni la remunerazione degli altri contraenti;
- e) di dare atto che gli acconti di cui al punto d) troveranno registrazione nel bilancio anno 2020 al conto "Acconti prestazioni ambulatoriali da privato" cod. 1508220 come segue: € 2.937.843,00 al programma di spesa n. 16144 ed € 15.943,00 al programma di spesa n. 16189;
- f) di demandare il seguito di competenza al Direttore del Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, conferendo altresì mandato al medesimo di provvedere alle opportune comunicazioni alla D.G. Welfare della Regione Lombardia;
- g) di procedere, a cura del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, alla pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e al PTPC vigente;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del



- Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

APPENDICE AL CONTRATTO PROVVISORIO REP. 376/20 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI – ANNO 2020 TRA ATS BRESCIA E L'ENTE "SYNLAB ITALIA S.R.L." PER L'ANNO 2020.

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17.12.2018,

e

L'Ente "Synlab Italia S.r.l." – **Cod. Budget 326001575** - C.F. e P.IVA 00577680176 con sede legale in Monza (MB), Via Martiri delle Foibe, n. 1 per le strutture afferenti "Synlab Italia" sita in Castenedolo (BS), Via Lodovico Pavoni n. 18 Cod. Spec. 001575 e "Santa Maria Centro Analisi Chimico Cliniche" sita in Vobarno (BS) Via Provinciale n. 77/E Cod. Spec. 001603, di cui il rappresentante legale è il Consigliere Delegato Dott. Andrea Buratti per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale

Premesso che ai sensi della D.G.R. n. XI/2672/2019, tra l'ATS e l'Ente "Synlab Italia S.r.l." è stato stipulato il contratto provvisorio Rep. n. 376/20 per l'assegnazione di una quota provvisoria, pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2019 per l'attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;

Richiamata la D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2", in cui, tra i diversi punti del dispositivo, stabilisce che:

- in relazione alle previsioni di incremento delle suddette prestazioni da effettuare entro il 31 luglio 2020, le ATS procedano all'integrazione dei contratti con gli erogatori individuando quale soglia minima di produzione l'attuale capacità produttiva e prevedendo che l'eventuale incremento di produzione di ogni singolo erogatore sia destinato per l'80% ai percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR;
- in prima applicazione, la produzione riferita alla prestazione trovi copertura all'interno della macroarea delle prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. XI/2672/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato nella componente della branca di laboratorio degli erogatori accreditati a contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art 3 del DL n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;
- di procedere entro il mese di ottobre 2020, a seguito di monitoraggio della produzione di laboratorio effettuato dalla Direzione Generale Welfare, alla rimodulazione dei budget assegnati agli erogatori tenendo conto della priorità degli obiettivi di sanità pubblica e nel rispetto delle risorse disponibili e delle eventuali nuove risorse stanziare a livello nazionale;
- la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi regionale e, nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;

Viste:

- la nota prot. ATS n. 0038655 del 14.05.2020 con cui ATS chiede di comunicare la disponibilità all'incremento della propria soglia di produzione della prestazione "test molecolare virus SARS-COVID2" nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla sopra citata delibera;
- le comunicazioni dell'Ente "Synlab Italia S.r.l." alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia dell'8.05.2020 e del 18.05.2020 in cui viene dichiarata la disponibilità giornaliera complessiva del laboratorio Synlab di Castenedolo (più supporto dalla Germania) per la

processazione di test molecolari per COVID-19 quantificandola per Regione Lombardia (al netto degli impegni assunti per altre Regioni) in: n. 1200 test al giorno di attuale capacità produttiva e di n. 6500 test al giorno di incremento, con la precisazione che i campioni saranno parzialmente processati presso il laboratorio di Castenedolo (BS) e parzialmente inviati a più laboratori appartenenti al gruppo in Germania, in maniera flessibile secondo la capacità disponibile di volta in volta

- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020502 del 18.05.2020 (atti ATS prot. n. 0039802 del 19.05.2020) che autorizza ATS a procedere all'integrazione contrattuale con Synlab Italia s.r.l. per le prestazioni suddette;
- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020434 del 18.05.2020 (atti ATS n. 0039554 del 18.05.2020), con la quale viene specificato che gli erogatori, tramite loro filiali o sedi ubicate in altre regioni o all'estero, non debbano distrarre risorse organizzative o strumentali in danno alla capacità di rispondere alla copertura del fabbisogno di produzione concordato nel contratto integrativo con le ATS lombarde;
- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020666 del 19.05.2020 (atti ATS n. 0040208 del 20.05.2020), con la quale vengono indicate le condizioni ed i requisiti minimi necessari per l'inserimento nella rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-CoV-2 e viene precisato che per il raggiungimento degli obiettivi prioritari di sanità pubblica verranno riconosciuti opportuni incrementi di budget della quota laboratorio, una volta monitorati e noti i livelli di produzione e che, vista l'impossibilità di prevedere, allo stato attuale, il fabbisogno di test molecolari da qui alla fine dell'anno, entro il mese di ottobre verranno rimodulati i budget incipienti rispetto agli accresciuti livelli di produzione, non applicando le regressioni tariffarie a questa tipologia di prestazioni (trattandosi di prestazioni di sanità pubblica);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Volume di attività

L'attuale capacità produttiva di prestazioni di test molecolare per COVID-19, che costituisce la soglia minima di produzione, pari a n. 1200 prestazioni/die, viene incrementata di n. 6500 prestazioni/die, di cui l'80% per percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR.

Art. 2

Tariffa e remunerazione rendicontazione

La tariffa per il test molecolare per COVID-19, classificato come prestazione attualmente codificata 91.12.1 presente nel nomenclatore nazionale e regionale e descritta come "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)", viene rideterminata in euro 62,89, ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020, fatte salve eventuali nuove indicazioni nazionali.

Qualora il budget attuale dovesse risultare incapiente a remunerare gli accresciuti livelli di produzione, verranno riconosciuti opportuni incrementi di budget della quota laboratorio, non applicando le regressioni tariffarie a questa tipologia di prestazioni (trattandosi di prestazioni di sanità pubblica).

Art. 3

Modalità di rendicontazione

La prestazione suddetta dovrà essere rendicontata, anche retroattivamente, nel flusso 28/SAN con le modalità di seguito specificate:

- codice 91.12.1
- descrizione: VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)
- quantità massima per codice: 1
- branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.

- tipo prestazione: Q
- tariffa = 62,89
- Codice esenzione: P01

Si precisa che la rendicontazione mediante il flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato con il flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi; nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarà considerato errato e non verrà pertanto riconosciuto alcun rimborso economico.

Art. 4

Obblighi per le analisi effettuate all'estero

La responsabilità del processo è in capo a Synlab Italia s.r.l., che resta referente unico per ATS Brescia. Per i test molecolari processati da laboratori siti in Germania devono essere assicurati i medesimi requisiti garantiti sul territorio regionale, in particolare:

a) Prima dell'inizio dell'attività di refertazione:

- i laboratori siano accreditati con il sistema sanitario pubblico tedesco;
- i laboratori abbiano adeguato expertise in virologia molecolare;
- siano disponibili metodologie di estrazione e di amplificazione marchiate CE;
- vi sia garanzia della disponibilità di reagenti per estrazione ed amplificazione;
- sia attuata la verifica della concordanza dei risultati su campioni già dosati da parte del Laboratorio di Virologia dell'Università di Milano, via Pascal 36, con concordanza dei risultati superiore all'90%;

b) Dopo l'inizio dell'operatività:

- sia attuata la verifica dei primi 10 referti negativi e di primi 5 referti positivi inviando i campioni dosati al Laboratorio di Virologia dell'Università di Milano, di Via Pascal, 36, con concordanza risultati superiori al 90%;
- sia attuata la verifica della correttezza degli esiti ottenuti con le cadenze temporali stabilite dalla Direzione Generale Welfare su indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità;
- sia prevista una metodologia di Controllo Qualità interno.

Inoltre, Synlab Italia deve garantire:

- il trasporto e la conservazione dei campioni nel rispetto di quanto indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 13/2020 "Raccomandazioni per raccolta, trasporto e conservazione di campioni biologici COVID-19"
- la refertazione tempestiva degli esiti delle analisi
- la predisposizione di referti in lingua italiana.

Art. 5

Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto dalla presente appendice, il contenuto del contratto Rep. n. 376/20 è integralmente riconfermato.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CLAUDIO VITO SILEO

PER L'ENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DOTT. ANDREA BURATTI

APPENDICE AL CONTRATTO PROVVISORIO REP. 292/20 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI – ANNO 2020 TRA ATS BRESCIA E L'ENTE "FONDAZIONE POLIAMBULANZA" PER L'ANNO 2020.

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17.12.2018,

e

l'Ente Fondazione Poliambulanza – Cod. Budget 326030295 - C.F. 98120050178 e P.IVA 02663120984 con sede legale in Brescia, Via Bissolati, n. 57 per la struttura sanitaria Casa Di Cura Poliambulanza Cod. Ric. 03029500 Cod. Spec. 001654 sita in Brescia, Via Bissolati n. 57 di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Alessandro Triboldi per Procura del 09.10.2018 n. 106144/37428 Rep. G.B. Calini per l'erogazione di prestazioni di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie).

Premesso che ai sensi della D.G.R. n. XI/2672/2019, tra l'ATS e l'Ente "Fondazione Poliambulanza" è stato stipulato il contratto provvisorio Rep. n. 292/20 per l'assegnazione di una quota provvisoria, pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2019 per l'attività di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie);

Richiamata la D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2", in cui, tra i diversi punti del dispositivo, stabilisce che:

- in relazione alle previsioni di incremento delle suddette prestazioni da effettuare entro il 31 luglio 2020, le ATS procedano all'integrazione dei contratti con gli erogatori individuando quale soglia minima di produzione l'attuale capacità produttiva e prevedendo che l'eventuale incremento di produzione di ogni singolo erogatore sia destinato per l'80% ai percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR;
- in prima applicazione, la produzione riferita alla prestazione trovi copertura all'interno della macroarea delle prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. XI/2672/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato nella componente della branca di laboratorio degli erogatori accreditati a contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art 3 del DL n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;
- di procedere entro il mese di ottobre 2020, a seguito di monitoraggio della produzione di laboratorio effettuato dalla Direzione Generale Welfare, alla rimodulazione dei budget assegnati agli erogatori tenendo conto della priorità degli obiettivi di sanità pubblica e nel rispetto delle risorse disponibili e delle eventuali nuove risorse stanziare a livello nazionale;
- la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi regionale e, nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;

Viste:

- la nota prot. ATS n. 0038655 del 14.05.2020 con cui ATS chiede di comunicare la disponibilità all'incremento della propria soglia di produzione della prestazione "test molecolare virus SARS-COVID2" nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla sopra citata delibera;

- la comunicazione dell'Ente "Fondazione Poliambulanza" del 15.05.2020 prot. n. 59/AT/WG/vg/20 (atti ATS n. 0039399 del 18.05.2020) in cui viene dichiarata la disponibilità giornaliera complessiva del laboratorio di Fondazione Poliambulanza di Brescia per la processazione di test molecolari per COVID-19 quantificandola per Regione Lombardia in n. 580 test al giorno di capacità produttiva, tutta in incremento in quanto alla data di emanazione della DGR n. XI/3132/2020 il laboratorio non aveva attivato questa linea di analisi;
- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020434 del 18.05.2020 (atti ATS n. 0039554 del 18.05.2020), con la quale viene specificato che gli erogatori, tramite loro filiali o sedi ubicate in altre regioni o all'estero, non debbano distrarre risorse organizzative o strumentali in danno alla capacità di rispondere alla copertura del fabbisogno di produzione concordato nel contratto integrativo con le ATS lombarde;
- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020666 del 19.05.2020 (atti ATS n. 0040208 del 20.05.2020), con la quale vengono indicate le condizioni ed i requisiti minimi necessari per l'inserimento nella rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-CoV-2 e viene precisato che per il raggiungimento degli obiettivi prioritari di sanità pubblica verranno riconosciuti opportuni incrementi di budget della quota laboratorio, una volta monitorati e noti i livelli di produzione e che, vista l'impossibilità di prevedere, allo stato attuale, il fabbisogno di test molecolari da qui alla fine dell'anno, entro il mese di ottobre verranno rimodulati i budget incipienti rispetto agli accresciuti livelli di produzione, non applicando le regressioni tariffarie a questa tipologia di prestazioni (trattandosi di prestazioni di sanità pubblica);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Volume di attività

La capacità produttiva di prestazioni di test molecolare per COVID-19 è definita in 580 prestazioni/die, di cui l'80% per percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR.

Art. 2

Tariffa e remunerazione rendicontazione

La tariffa per il test molecolare per COVID-19, classificato come prestazione attualmente codificata 91.12.1 presente nel nomenclatore nazionale e regionale e descritta come "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)", viene rideterminata in euro 62,89, ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020, fatte salve eventuali nuove indicazioni nazionali.

Qualora il budget attuale dovesse risultare incapiante a remunerare gli accresciuti livelli di produzione, verranno riconosciuti opportuni incrementi di budget della quota laboratorio, non applicando le regressioni tariffarie a questa tipologia di prestazioni (trattandosi di prestazioni di sanità pubblica).

Art. 3

Modalità di rendicontazione

La prestazione suddetta dovrà essere rendicontata, anche retroattivamente, nel flusso 28/SAN con le modalità di seguito specificate:

- codice 91.12.1
- descrizione: VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)
- quantità massima per codice: 1
- branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.
- tipo prestazione: Q
- tariffa = 62,89
- Codice esenzione: P01

Si precisa che la rendicontazione mediante il flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato con il flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi; nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarà considerato errato e non verrà pertanto riconosciuto alcun rimborso economico.

Art. 5
Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto dalla presente appendice, il contenuto del contratto Rep. n. 292/20 è integralmente riconfermato.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CLAUDIO VITO SILEO

PER L'ENTE
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ALESSANDRO TRIBOLDI

APPENDICE AL CONTRATTO PROVVISORIO (REP. 294/20 E RELATIVO ADDENDUM REP. 549/20) PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI – ANNO 2020 TRA ATS BRESCIA E L'ENTE "FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI" PER L'ANNO 2020.

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17.12.2018,

e

L'Ente "Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei"– Cod. Budget 326030369 - C.F. 80013210176 e P.IVA 00813110178 con sede legale in Gussago (BS), Via Richiedei, n. 16 per le strutture afferenti "Ospedale e Casa Di Riposo Nobile Paolo Richiedei" sita in Gussago (BS), Via Pinidolo n. 23 Cod. Spec 001543 - "Centro Medico Richiedei" sito in Palazzolo S/O (BS), Via Sgrazzutti n. 1 Cod. Ric 03036900 di cui il rappresentante legale è il Dott. Carlo Bonometti per l'erogazione di prestazioni di ricovero/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.

Premesso che ai sensi della D.G.R. n. XI/2672/2019, tra l'ATS e l'Ente "Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei" è stato stipulato il contratto provvisorio (Rep. n. 294/20) prorogato al 31.10.2020 (Rep. 594/20) per l'attività di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie);

Richiamata la D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2", in cui, tra i diversi punti del dispositivo, stabilisce che:

- in relazione alle previsioni di incremento delle suddette prestazioni da effettuare entro il 31 luglio 2020, le ATS procedano all'integrazione dei contratti con gli erogatori individuando quale soglia minima di produzione l'attuale capacità produttiva e prevedendo che l'eventuale incremento di produzione di ogni singolo erogatore sia destinato per l'80% ai percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR;
- in prima applicazione, la produzione riferita alla prestazione trovi copertura all'interno della macroarea delle prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. XI/2672/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato nella componente della branca di laboratorio degli erogatori accreditati a contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art 3 del DL n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;
- di procedere entro il mese di ottobre 2020, a seguito di monitoraggio della produzione di laboratorio effettuato dalla Direzione Generale Welfare, alla rimodulazione dei budget assegnati agli erogatori tenendo conto della priorità degli obiettivi di sanità pubblica e nel rispetto delle risorse disponibili e delle eventuali nuove risorse stanziare a livello nazionale;
- la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi regionale e, nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;

Viste:

- la nota prot. ATS n. 0038655 del 14.05.2020 con cui ATS chiede di comunicare la disponibilità all'incremento della propria soglia di produzione della prestazione "test molecolare virus SARS-COVID2" nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla sopra citata delibera;

- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020434 del 18.05.2020 (atti ATS n. 0039554 del 18.05.2020), con la quale viene specificato che gli erogatori, tramite loro filiali o sedi ubicate in altre regioni o all'estero, non debbano distrarre risorse organizzative o strumentali in danno alla capacità di rispondere alla copertura del fabbisogno di produzione concordato nel contratto integrativo con le ATS lombarde;
- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020666 del 19.05.2020 (atti ATS n. 0040208 del 20.05.2020), con la quale vengono indicate le condizioni ed i requisiti minimi necessari per l'inserimento nella rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-CoV-2 e viene precisato che per il raggiungimento degli obiettivi prioritari di sanità pubblica verranno riconosciuti opportuni incrementi di budget della quota laboratorio, una volta monitorati e noti i livelli di produzione e che, vista l'impossibilità di prevedere, allo stato attuale, il fabbisogno di test molecolari da qui alla fine dell'anno, entro il mese di ottobre verranno rimodulati i budget incapienti rispetto agli accresciuti livelli di produzione, non applicando le regressioni tariffarie a questa tipologia di prestazioni (trattandosi di prestazioni di sanità pubblica);
- le comunicazioni dell'Ente "Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei" del 30.06.2020 e del 13.07.2020 (rispettivamente atti ATS prot. n. 0053519/20 e prot. n. 0058034/20) in cui viene dichiarata la disponibilità giornaliera complessiva del laboratorio di Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei di Brescia per la processazione di test molecolari per COVID-19 quantificandola per Regione Lombardia in n. 100 test al giorno di capacità produttiva a regime, tutta in incremento in quanto alla data di emanazione della DGR n. XI/3132/2020 il laboratorio non aveva attivato questa linea di analisi;
- la nota prot. ATS n. 0058729 del 15.07.2020 con cui ATS comunica alla Direzione Generale Welfare l'attivazione del Laboratorio S.Me.L 565 della struttura Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei quale laboratorio per la ricerca dell'RNA Sars-Cov-2 e ne chiede l'inserimento nello specifico elenco della rete di Regione Lombardia.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Volume di attività

La capacità produttiva di prestazioni di test molecolare per COVID-19 è definita in 100 prestazioni/die a regime, di cui l'80% per percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR.

Le suddette prestazioni dovranno essere erogate nel periodo dal 15.07.2020 al 31.07.2020.

Art. 2

Tariffa e remunerazione rendicontazione

La tariffa per il test molecolare per COVID-19, classificato come prestazione attualmente codificata 91.12.1 presente nel nomenclatore nazionale e regionale e descritta come "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)", viene rideterminata in euro 62,89, ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020, fatte salve eventuali nuove indicazioni nazionali.

Qualora il budget attuale dovesse risultare incapiente a remunerare gli accresciuti livelli di produzione, verranno riconosciuti opportuni incrementi di budget della quota laboratorio, non applicando le regressioni tariffarie a questa tipologia di prestazioni (trattandosi di prestazioni di sanità pubblica).

Art. 3

Modalità di rendicontazione

La prestazione suddetta dovrà essere rendicontata nel flusso 28/SAN con le modalità di seguito specificate:

- codice 91.12.1
- descrizione: VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa

Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)

- quantità massima per codice: 1
- branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.
- tipo prestazione: Q
- tariffa = 62,89
- Codice esenzione: P01

Si precisa che la rendicontazione mediante il flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato con il flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi; nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarà considerato errato e non verrà pertanto riconosciuto alcun rimborso economico.

Art. 4

Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto dalla presente appendice, il contenuto del contratto Rep. n. 294/20 e proroga Rep. n. 549/20 è integralmente riconfermato.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CLAUDIO VITO SILEO

PER L'ENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DOTT. CARLO BONOMETTI

APPENDICE AL CONTRATTO PROVVISORIO (REP. 283/20 E RELATIVO ADDENDUM REP. 553/20) PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI – ANNO 2020 TRA ATS BRESCIA E L'ENTE "ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI S.P.A." PER L'ANNO 2020.

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17.12.2018,

e

L'Ente "Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a."– Cod. Budget 326030176 - C.F. e P.IVA 00298670175 con sede legale in Brescia, Via Del Franzone n. 31 per le strutture afferenti "Istituto Clinico S. Anna" sito in Brescia, Via Del Franzone n. 31 Cod. Ric 03017600 Cod. Spec 001657 - "Istituto Clinico Città' di Brescia" sito in Brescia, Via Gualla n. 15 Cod. Ric 03017800 Cod. Spec 001604 - "Istituto Clinico San Rocco" sito in Ome (Bs), Via Dei Sabbioni n. 24 Cod. Ric 03027500 Cod. Spec 001752 di cui il Rappresentante Legale è l'Amministratore Delegato, Dott. Nicola Bresciani per l'erogazione di prestazioni di ricovero/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.

Premesso che ai sensi della D.G.R. n. XI/2672/2019, tra l'ATS e l'Ente "Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a." è stato stipulato il contratto provvisorio (Rep. n. 283/20) prorogato al 31.10.2020 (Rep. 553/20) per l'attività di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie);

Richiamate le D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020 e n. XI/3530 del 05.08.2020 con cui Regione Lombardia definisce, tra l'altro, il trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2, al fine di potenziare le misure straordinarie di gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia e in particolare che:

- la produzione riferita alla prestazione trovi copertura all'interno della macroarea delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui alla D.G.R. n. XI/2672/2019 e che debba essere computata nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato nella componente della branca di laboratorio degli erogatori accreditati a contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi delle previsioni di cui all'art 3 del D.L. n. 18/2020, in caso di impossibilità a far fronte al fabbisogno regionale;
- la quota di laboratorio del budget venga definita in proporzione alla produzione di tale branca sul totale della produzione registrata nel 2019;
- le rimodulazioni conseguenti all'aumento di spesa per l'emergenza Covid-19 di cui al precedente punto non siano storicizzabili in previsione del budget 2021;
- la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisca la trasmissione del dato al flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi regionale e, nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarebbe considerato errato e non verrebbe pertanto riconosciuto alcun rimborso economico;
- sia temporaneamente sospesa ai sensi della D.G.R. n. XI/3530/2020 l'indicazione al punto 4 della D.G.R. n. XI/3132/2020 in termine di attività non a carico del SSN "individuando quale soglia minima di produzione l'attuale capacità produttiva e prevedendo che l'eventuale incremento di produzione di ogni singolo erogatore sia destinato per l'80% ai percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR", fatta salva la riattivazione nel caso di aumento, anche temporaneo e/o concentrato in singoli territori, della domanda che ne comporti il ripristino per garantire una risposta tempestiva al bisogno prioritario di salute pubblica;

- Il test molecolare per Covid-19 venga erogato senza oneri a carico del cittadino utilizzando il codice di esenzione P01, comprendendo nell'esenzione anche il prelievo microbiologico correlato (codice 91.49.3);

Viste:

- la nota prot. ATS n. 0038655 del 14.05.2020 con cui ATS chiede di comunicare la disponibilità all'incremento della propria soglia di produzione della prestazione "test molecolare virus SARS-COVID2" nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla sopra citata delibera D.G.R. n. XI/3132/2020;
- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020434 del 18.05.2020 (atti ATS n. 0039554 del 18.05.2020), con la quale viene specificato che gli erogatori, tramite loro filiali o sedi ubicate in altre regioni o all'estero, non debbano distrarre risorse organizzative o strumentali in danno alla capacità di rispondere alla copertura del fabbisogno di produzione concordato nel contratto integrativo con le ATS lombarde;
- la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020666 del 19.05.2020 (atti ATS n. 0040208 del 20.05.2020), con la quale vengono indicate le condizioni ed i requisiti minimi necessari per l'inserimento nella rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-CoV-2;
- le comunicazioni dell'Ente "Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.a." del 05.08.2020 e del 10.09.2020 (atti ATS prot. n. 0066013/2020 e n. 0076579/2020) in cui viene dichiarata la disponibilità giornaliera complessiva del laboratorio (S.Me.L 509) della struttura "Istituto Clinico S. Anna" afferente al suddetto Ente per la processazione di test molecolari per COVID-19, quantificandola per Regione Lombardia in n. 570 test al giorno di capacità produttiva a regime, tutta in incremento in quanto alla data di emanazione della D.G.R. n. XI/3132/2020 il laboratorio non aveva attivato questa linea di analisi;
- la nota prot. ATS n. 0080908 del 23.09.2020 con cui ATS Brescia comunica alla Direzione Generale Welfare l'attivazione dello S.Me.L 509 della struttura "Istituto Clinico S. Anna" quale laboratorio per la ricerca dell'RNA Sars-Cov-2 e ne chiede l'inserimento nello specifico elenco della rete di Regione Lombardia;

Richiamata la nota prot. n. G1.2020.0033855 del 09.10.2020 con cui Regione Lombardia ha inserito lo S.Me.L 509 della struttura "Istituto Clinico S. Anna" nella rete regionale dei laboratori lombardi attivi per il COVID-19;

Preso atto che dal 09.10.2020 lo S.Me.L 509 entra pertanto a far parte della suddetta rete regionale dei laboratori lombardi;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Volume di attività

La capacità produttiva di prestazioni di test molecolare per COVID-19 è definita in 570 prestazioni/die a regime, fermo restando quanto disposto dalla D.G.R. n. XI/3530/2020.

Art. 2

Tariffa e remunerazione rendicontazione

La tariffa per il test molecolare per COVID-19, classificato come prestazione attualmente codificata 91.12.1 presente nel nomenclatore nazionale e regionale e descritta come "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)", viene rideterminata in euro 62,89, ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020, fatte salve eventuali nuove indicazioni nazionali.

Qualora il budget attuale dovesse risultare incapiente a remunerare gli accresciuti livelli di produzione, verranno riconosciuti opportuni incrementi di budget della quota laboratorio, non applicando le regressioni tariffarie a questa tipologia di prestazioni (trattandosi di prestazioni di sanità pubblica).

Art. 3
Modalità di rendicontazione

La prestazione suddetta dovrà essere rendicontata nel flusso 28/SAN con le modalità di seguito specificate:

- codice 91.12.1
- descrizione: VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)
- quantità massima per codice: 1
- branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA ETC.
- tipo prestazione: Q
- tariffa = 62,89
- Codice esenzione: P01

Si precisa che la rendicontazione mediante il flusso 28/SAN non sostituisce la trasmissione del dato con il flusso giornaliero istituito dall'Unità di crisi; nel caso in cui la prestazione venisse rilevata nel flusso 28/SAN, ma non nel flusso giornaliero, il record 28/SAN sarà considerato errato e non verrà pertanto riconosciuto alcun rimborso economico.

Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non diversamente previsto dalla presente appendice, il contenuto del contratto Rep. n. 283/20 e proroga Rep. n. 553/20 è integralmente riconfermato.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CLAUDIO VITO SILEO

PER L'ENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DOTT. NICOLA BRESCIANI

PROROGA APPENDICE REP. N. 397/20 AL CONTRATTO PROVVISORIO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI – ANNO 2020 TRA ATS BRESCIA E L'ENTE SYNLAB ITALIA S.R.L. PER L'ANNO 2020.

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17/12/2018,

e

l'Ente Synlab Italia S.r.l. – Cod. Budget 326001575 - C.F. e P.IVA 00577680176 con sede legale in Monza (MB), Via Martiri delle Foibe, n. 1 per la struttura afferente "Synlab Italia" sita in Castenedolo (BS), Via Lodovico Pavoni n. 18 Cod. Spec. 001575 di cui il rappresentante legale è il Consigliere Delegato Dott. Andrea Buratti per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale;

Premesso che tra l'ATS e l'Ente Synlab Italia S.r.l. sono stati stipulati ai sensi delle D.G.R. n. XI/2672/2019 e n. XI/3182/2020 il contratto provvisorio e relativo addendum (Rep. n. 376/20 e n. 565/20) per l'assegnazione di una quota provvisoria di risorse per l'anno 2020 per l'attività di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie);

Dato atto che tra l'ATS e l'Ente Synlab Italia S.r.l. è stata sottoscritta ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020 l'appendice al contratto provvisorio Rep. n. 397/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 da effettuare entro il 31/07/2020;

Preso atto che con nota prot. n. G.2020.0027842 del 29/07/2020 Regione Lombardia ha comunicato l'aggiornamento del registro regionale delle strutture accreditate a seguito del declassamento a punto prelievi esterno dello S.Me.L. "Santa Maria Centro Analisi Chimico Cliniche S.r.l." di Vobarno (BS), afferente all'Ente Unico Gestore Synlab Italia S.r.l.;

Richiamata la D.G.R. n. XI/3530 del 05/08/2020, che ha stabilito, tra l'altro, di dare mandato alle ATS di valutare i contratti di scopo sottoscritti con gli erogatori e, se necessario, di procedere a darne prosecuzione, al fine di garantire continuità alle attività necessarie alla gestione dell'emergenza, individuata dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", al 15 ottobre 2020;

si conviene e si stipula quanto segue

di prorogare la durata dell'appendice al contratto provvisorio Rep. n. 397/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 fino al 15/10/2020.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE SYNLAB ITALIA S.R.L.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Dott. Andrea Buratti

PROROGA APPENDICE REP. N. 408/20 AL CONTRATTO PROVVISORIO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI – ANNO 2020 TRA ATS BRESCIA E L'ENTE "FONDAZIONE POLIAMBULANZA" PER L'ANNO 2020.

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17/12/2018,

e

l'Ente Fondazione Poliambulanza – Cod. Budget 326030295 - C.F. 98120050178 e P.IVA 02663120984 con sede legale in Brescia, Via Bissolati, n. 57 per la struttura sanitaria Casa Di Cura Poliambulanza Cod. Ric. 03029500 Cod. Spec. 001654 sita in Brescia, Via Bissolati n. 57 di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Alessandro Triboldi per Procura del 09/10/2018 n. 106144/37428 Rep. G.B. Calini per l'erogazione di prestazioni di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie).

Premesso che tra l'ATS e l'Ente Fondazione Poliambulanza sono stati stipulati ai sensi delle D.G.R. n. XI/2672/2019 e n. XI/3182/2020 il contratto provvisorio e relativo addendum (Rep. n. 292/20 e n. 548/20) per l'assegnazione di una quota provvisoria di risorse per l'anno 2020 per l'attività di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie);

Dato atto che tra l'ATS e l'Ente Fondazione Poliambulanza è stata sottoscritta ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020 l'appendice al contratto provvisorio Rep. n. 408/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 da effettuare entro il 31/07/2020;

Richiamata la D.G.R. n. XI/3530 del 05/08/2020, che ha stabilito, tra l'altro, di dare mandato alle ATS di valutare i contratti di scopo sottoscritti con gli erogatori e, se necessario, di procedere a darne prosecuzione, al fine di garantire continuità alle attività necessarie alla gestione dell'emergenza, individuata dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", al 15 ottobre 2020;

si conviene e si stipula quanto segue

di prorogare la durata dell'appendice al contratto provvisorio Rep. n. 408/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 fino al 15/10/2020.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE FONDAZIONE POLIAMBULANZA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Triboldi

PROROGA APPENDICE REP. N. 576/20 AL CONTRATTO PROVVISORIO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI – ANNO 2020 TRA ATS BRESCIA E L'ENTE FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI PER L'ANNO 2020.

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17/12/2018,

e

l'Ente Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei – Cod. Budget 326030369 - C.F. 80013210176 e P.IVA 00813110178 con sede legale in Gussago (BS), Via Richiedei, n. 16 per le strutture afferenti "Ospedale e Casa Di Riposo Nobile Paolo Richiedei" sita in Gussago (BS), Via Pinidolo n. 23 Cod. Spec 001543 - "Centro Medico Richiedei" sito in Palazzolo S/O (BS), Via Sgrazzutti n. 1 Cod. Ric 03036900 di cui il rappresentante legale è il Dott. Carlo Bonometti per l'erogazione di prestazioni di ricovero/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale.

Premesso che tra l'ATS e l'Ente Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei sono stati stipulati ai sensi delle D.G.R. n. XI/2672/2019 e n. XI/3182/2020 il contratto provvisorio e relativo addendum (Rep. n. 294/20 e n. 549/20) per l'assegnazione di una quota provvisoria di risorse per l'anno 2020 per l'attività di ricovero/subacute/specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale/servizi di assistenza specialistica territoriale (ex nuove reti sanitarie);

Dato atto che tra l'ATS e l'Ente Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei è stata sottoscritta ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020 l'appendice al contratto provvisorio Rep. n. 576/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 da effettuare entro il 31/07/2020;

Richiamata la D.G.R. n. XI/3530 del 05/08/2020, che ha stabilito, tra l'altro, di dare mandato alle ATS di valutare i contratti di scopo sottoscritti con gli erogatori e, se necessario, di procedere a darne prosecuzione, al fine di garantire continuità alle attività necessarie alla gestione dell'emergenza, individuata dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", al 15 ottobre 2020;

si conviene e si stipula quanto segue

di prorogare la durata dell'appendice al contratto provvisorio Rep. n. 576/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 fino al 15/10/2020.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA

PER L'ENTE FONDAZIONE OSPEDALE E CASA
DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Carlo Bonometti

CONTRATTO DI SCOPO TRA L'ATS BRESCIA E L'ENTE BIOSIDE S.R.L. CON SEDE LEGALE A LODI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI TAMPONI RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID2 PRESSO LA STRUTTURA LABORATORIO BIOSIDE DIAGNOSTICS DI SAN PAOLO (BS) - ANNO 2020.

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17.12.2018,

e

l'Ente Bioside S.r.l. – C.F. e P.IVA 08559840965 con sede legale in Lodi (LO) Loc. Cascina Codazza Parco Tecnologico Padano Via A. Einstein, snc per la struttura Laboratorio Bioside Diagnostics sita in San Paolo (BS), Loc. Treponti 10, di cui il rappresentante legale è Francesca Piemonti;

Richiamata la D.G.R. n. XI/3132 del 12.05.2020 ad oggetto "Determinazioni in merito al trattamento informativo ed economico della prestazione test molecolare virus SARS-COVID2", in cui, vengono date indicazioni in merito alla codifica, tariffa, modalità di rendicontazione e contrattualizzazione della prestazione per la ricerca del VIRUS SARS-COVID2;

Vista la nota di Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2020.0020666 del 19.05.2020 (atti ATS n. 0040208 del 20.05.2020), ad oggetto "Attivazione di Servizi di Medicina di Laboratorio per l'inserimento nella rete della Regione Lombardia per la ricerca dell'RNA SARS-Cov-2 e indicazioni per la negoziazione";

Dato atto che la struttura Laboratorio Bioside Diagnostics risulta inserita nella rete regionale dei laboratori lombardi attivi per il COVID-19, come da nota regionale agli atti di ATS Brescia;

Precisato che costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del presente contratto una sentenza penale di condanna anche non definitiva a carico del Legale Rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell'organo di amministrazione, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto e ambito di applicazione

Le presenti disposizioni definiscono i rapporti giuridico economici tra ATS Brescia e l'Ente Bioside S.r.l. per la struttura Laboratorio Bioside Diagnostics e si applicano alla sola produzione della prestazione ambulatoriale 91.12.1 VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS erogata entro il 31/07/2020 nell'ambito di obiettivi di sanità pubblica definiti da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R. n. XI/3132.

Art. 2

Volumi di attività

La capacità produttiva di prestazioni di test molecolare per COVID-19 è definita in 1000 prestazioni/die, di cui l'80% per percorsi di sanità pubblica e per il restante 20% in favore di altri soggetti senza oneri per il SSR.

Qualora l'Ente si avvalga in service di altro laboratorio, lo stesso deve risultare in elenchi riconosciuti a livello nazionale o regionale.

Art. 3

Tariffa, remunerazione e rendicontazione

La tariffa per il test molecolare per COVID-19, classificato come prestazione attualmente codificata 91.12.1 presente nel nomenclatore nazionale e regionale e descritta come "VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE NAS (Previa Retrotrascrizione-Reazione polimerasica a catena)", viene rideterminata in euro 62,89, ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020, fatte salve eventuali nuove indicazioni nazionali.

Trattandosi di prestazione di sanità pubblica alla stessa non verranno applicate le regressioni tariffarie previste nell'ambito della specialistica ambulatoriale.

La prestazione suddetta dovrà essere rendicontata attraverso i flussi regionali dedicati.

Art. 4 - Obblighi dell'erogatore

Il soggetto erogatore con la sottoscrizione del presente contratto di scopo si impegna:

- a) ad accettare il sistema di remunerazione, i controlli e il regime sanzionatorio delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
- b) a mantenere i previsti requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali;
- c) ad erogare le prestazioni attraverso personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente;
- d) a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) ad adempiere agli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro;
- f) ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto di scopo, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati;
- g) ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente con particolare riferimento all'inquinamento delle acque e dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.

Art. 5 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

L'Ente è tenuto a consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari dell'ATS per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti

vigenti.

Le Parti concordano che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

L'Ente si impegna a rendicontare anche le prestazioni senza oneri a carico del SSN, mediante i flussi regionali dedicati.

L'Ente si impegna a refertare le prestazioni oggetto del presente contratto entro le 72 ore successive al ricevimento del campione e rende disponibili gli esiti secondo le modalità definite da Regione e/o da ATS.

Art. 6 - Privacy

La sottoscrizione del presente contratto vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto e ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii.

Art. 7

Validità e imposta di bollo

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto da comunicarsi a mezzo PEC, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero nuove disposizioni normative statali/regionali con esso incompatibili.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 8 – Clausola di salvaguardia

Con la sottoscrizione del contratto di scopo il soggetto erogatore accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti regionali in materia.

Le parti sono consapevoli che il presente contratto di scopo non può essere soggetto a condizioni o riserve.

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione della presente contratto è competente il Foro di Brescia.

Art. 10 - Codice civile

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 11 - Clausola Risolutiva Espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura o da altro Organo Certificatore competente successivamente alla

stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. CLAUDIO VITO SILEO

PER L'ENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
FRANCESCA PIEMONTE

PROROGA DEL CONTRATTO DI SCOPO REP. N. 435/20 TRA L'ATS BRESCIA E L'ENTE BIOSIDE S.R.L. CON SEDE LEGALE A LODI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER LA RICERCA NEI TAMPONI RINOFARINGEI DI RNA VIRALE COVID2 PRESSO LA STRUTTURA LABORATORIO BIOSIDE DIAGNOSTICS DI SAN PAOLO (BS) – ANNO 2020.

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia – C.F. e P.IVA 03775430980 con sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, n. 15 – di cui il rappresentante legale è il Direttore Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, nominato con D.G.R. n. XI/1058 del 17/12/2018,

e

l'Ente Bioside S.r.l. – C.F. e P.IVA 08559840965 con sede legale in Lodi (LO), Loc. Cascina Codazza Parco Tecnologico Padano Via A. Einstein, snc per la struttura Laboratorio Bioside Diagnostics sita in San Paolo (BS), Loc. Treponti 10, di cui il rappresentante legale è Francesca Piemonti;

Premesso che tra l'ATS e l'Ente Bioside S.r.l. è stato stipulato ai sensi della D.G.R. n. XI/3132/2020 il contratto di scopo Rep. n. 435/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 da effettuare entro il 31/07/2020;

Richiamata la D.G.R. n. XI/3530 del 05/08/2020, che ha stabilito, tra l'altro, di dare mandato alle ATS di valutare i contratti di scopo sottoscritti con gli erogatori e, se necessario, di procedere a darne prosecuzione, al fine di garantire continuità alle attività necessarie alla gestione dell'emergenza, individuata dal decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", al 15 ottobre 2020;

si conviene e si stipula quanto segue

di prorogare la durata del contratto di scopo Rep. n. 435/20 per l'erogazione di prestazioni di test molecolare per COVID-19 fino al 15/10/2020.

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto D.G. n. 559/17. Sono fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ATS BRESCIA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

PER L'ENTE BIOSIDE S.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Francesca Piemonti